

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ENTE CAPOFILA - STAZIONE APPALTANTE NELLA GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DEI COMUNI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO AL TAGLIAMENTO

* * * * *

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese _____ di tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento rappresentati dai Sindaci, legali rappresentanti, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

- **COMUNE di PORDENONE**, con sede legale in _____, rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 000 del 00.00.2015;

E

- **COMUNE di CORDENONS**, con sede legale in _____, rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 000 del 00.00.2015;

E

- **COMUNE di SACILE**, con sede legale in _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 000 del 00.00.2015;

E

- **COMUNE di SAN VITO AL TAGLIAMENTO**, con sede legale in _____, rappresentato da _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 000 del 00.00.2015;

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento sono titolari complessivamente di sette farmacie per le quali devono reperire prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presso fornitori specializzati, al fine di garantire la loro funzionalità, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle farmacie sul territorio;
- l'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi"*;
- che le recenti evoluzioni normative, tese alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, hanno introdotto disposizioni che richiedono sistemi di acquisto centralizzati/aggregati relativamente ad appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di rendere maggiormente efficienti i processi di approvvigionamento e di poter contare su risparmi derivanti da economie di scala;
- che la presente convenzione è espressione dei consolidati rapporti di collaborazione esistenti tra i suddetti enti comunali e, nell'interesse di un crescente approccio di condivisione delle risorse ai fini della gestione del bene comune, si individuano in essa le

seguenti finalità:

- razionalizzare e uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali attraverso una struttura unitaria particolarmente qualificata e che dia comunque ampie garanzie di legalità e di trasparenza;
 - espletare procedure uniche, eventualmente suddivise per lotti al fine di ottimizzare i costi delle stesse e costituire “gruppi di acquisto” aventi maggiore forza sul mercato;
 - rendere maggiormente agevole l'esercizio del diritto d'accesso alle informazioni in materia di procedimenti e di operazioni di gare d'appalto;
 - migliorare l'efficienza organizzativa degli enti convenzionati svincolando i dirigenti/funzionari dai gravosi impegni derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidenti di gara a beneficio degli altri servizi settoriali di loro competenza;
- richiamati:
 - il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;
 - il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
 - il d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che ha per oggetto la delega al Comune di Pordenone dell'esercizio delle funzioni di ente capofila - stazione appaltante nella gestione della gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie di cui sono titolari i comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento.

Articolo 2 - Oneri dell'ente capofila - stazione appaltante

Il Comune di Pordenone, ente capofila - stazione appaltante, svolge le seguenti funzioni per il tramite degli uffici competenti:

- predisporre il capitolato tecnico - prestazionale ed i relativi allegati sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Comuni;
- predisporre il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- adottare la determinazione a contrarre,
- pubblicazione del bando nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti, sopralluoghi);
- gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- presidenza della commissione di gara;
- nomina del seggio di gara (se procedura con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della commissione giudicatrice (se procedura con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del seggio di gara o della commissione giudicatrice;
- verifica dell'anomalia dell'offerta;
- gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il seggio di gara o la commissione giudicatrice;

- gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base all'articolo 11, comma 7 e 12, del d.lgs. n. 163/2006;
- adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e invio delle relative comunicazioni;
- collaborazione con gli enti associati ai fini della stipulazione del contratto;

Articolo 3 - Rapporti finanziari e garanzie

I Comuni associati dovranno trasferire al Comune di Pordenone, ente capofila – stazione appaltante le risorse necessarie per l'espletamento della procedura di gara.

L'ammontare delle somme da assegnare è calcolato:

- in funzione dell'importo a base di gara risultante dal procedimento di competenza dell'ente capofila – stazione appaltante come da sotto riportata tabella;
- in funzione delle spese inerenti la procedura di gara documentate quali pubblicazioni su quotidiani e Gazzette Ufficiali, contributo ANAC, componenti delle commissioni di gara nonché del presidente.

I versamenti sono due, uno in acconto e uno a saldo.

La spesa complessiva sarà ripartita proporzionalmente al valore della fornitura.

Comune	Importo annuo fornitura (iva esclusa)
Pordenone	
Cordenons	
Sacile	
San Vito al Tagliamento	

Qualora i comuni associati conferiscano risorse umane per la gestione della procedura, l'apporto finanziario sarà ridotto in misura proporzionale.

Articolo 4 - Disciplina applicabile

Lo svolgimento delle funzioni di ente capofila – stazione appaltante è disciplinato dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal dPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Pordenone.

Articolo 5 - Programmazione e controllo

I punti qualificanti degli atti successivi del procedimento sono condivisi dai Sindaci.

Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comune di Pordenone fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il puntuale e tempestivo svolgimento delle attività in questione.

Articolo 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e cessa il 31.12.2017 o all'esaurirsi dei contratti stipulati. La convenzione può essere prorogata, prima della naturale scadenza.

Articolo 7 - Modifiche della convenzione

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dai Consigli comunali dei Comuni associati;

Articolo 8 - Controversie

Per ogni controversia il foro competente è quello di Pordenone.

Articolo 9 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni associati saranno raccolti presso il Comune di Pordenone per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il dott. Luciano Maschio responsabile del Servizio Farmacie del Comune di Pordenone.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 10 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, dPR 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del dPR 26 aprile 1986, n. 131.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORDENONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI CORDENONS

IL SINDACO DEL COMUNE DI SACILE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO